

EMERGENZA COVID-19 - IN EVIDENZA

Decreto 8 ottobre 2021 - Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.

Aggiornamento al 21/06/2021 (a seguito dal Decreto Legge 18 maggio 2021, 65 che ha parzialmente modificato il complesso delle misure, nel quadro di un loro generale allentamento)

La Toscana, dal 21/06/2021, è in Zona BIANCA (Ordinanza Ministero della Salute del 18/06/2021).

- **Piscine:** possono riaprire piscine, centri natatori e centri benessere al chiuso. Consentito l'uso delle docce nelle palestre e nelle piscine.
- Restano ferme le previsioni già emanate e che consentono lo svolgimento delle attività dei servizi alla persona, delle palestre e delle piscine.

Aggiornamento al 22/04/2021 (a seguito dal Decreto Legge 18 maggio 2021, 65 che ha parzialmente modificato il complesso delle misure, nel quadro di un loro generale allentamento).

La Toscana, dal 26/04/2021, è in Zona Gialla (Ordinanza Ministero della Salute del 23 aprile 2021).

Il [decreto-legge 22 aprile 2021, n.52](#) ha disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

PISCINE ALL'APERTO

A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di PISCINE ALL'APERTO in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

PALESTRE

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di PALESTRE in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona tra cui estetica, tatuatori, acconciatori, piercing.

Aggiornamento al 22/03/2021

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 20 marzo 2021 (*Disposizioni restrittive per i Comuni del Grossetano*) ha disposto, per il territorio del Comune di Grosseto, l'applicazione delle misure di contenimento previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021 per la c.d. **“zona rossa” da lunedì 22 marzo 2021 a domenica 28 marzo 2021** e cioè le misure per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato; in particolare l'art. 47 prevede **la sospensione per tutte le attività inerenti ai “servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24”**:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere

- aggiornamento al 16/01/2021

Si informa che Il **decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**DPCM**) del **14 gennaio 2021** - ai quali i rimanda per una lettura esaustiva, hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, **dal 16 gennaio al 5 marzo 2021**. In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, la Toscana è attualmente ricompresa nell'**area gialla**.

- **sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, terme** (ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche),
- **consentite le attività dei servizi alla persona** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Per scadenza delle precedenti ordinanze del Ministero della Salute nei giorni compresi dal **20 al 23 dicembre 2020** la Toscana è in **zona gialla vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) area gialla**

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal D.p.c.m. 3 novembre 2020 (*individuazione di 3 aree in base agli scenari di rischio*) – confermate con il D.p.c.m. 3 Dicembre 2020, con il **D.L. 18 dicembre 2020, n. 172** il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, **dal 24 dicembre al 6 gennaio. Perciò:**

- nei giorni festivi e prefestivi compresi **tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.p.c.m. 3 dicembre 2020 per le cosiddette **“zone rosse”**, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; **vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) area rossa**
- nei giorni **28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021**, sull'intero territorio

nazionale, si applicano le misure previste dal D.p.c.m. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “**zone arancioni**”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; **vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) [area arancione](#)**

.....

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05 dicembre 2020

estratto

Disposizioni per l'attività di estetista

31. L'attività di estetista è consentita in zona arancione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera ii) che prevede l'apertura di tutti i servizi alla persona nel rispetto delle specifiche linee guida regionali.

.....

Si informa che il **D.P.C.M. 3 dicembre 2020**, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l'altro, che:

Dpcm 3/12/2020

art 1 lett.ii)

***ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che* le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni**

art. 3 co. 4 lett. h):

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

Allegato 24

Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

.....

- **L'Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020** - ha stabilito che le misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 art. 3 sono applicate ai territori di cui all'allegato 2 che colloca perciò la Regione Toscana in c.d. Zona Rossa. L'Ordinanza, al momento, ha effetti per **15 giorni dal 15/11/2020.**

Si informa che il D.P.C.M. 3 novembre 2020, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l'altro, che:

art. 3 co. 4 lett. h):

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato

24;

Allegato 24

Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita` delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita` connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

art. 1 co.9 lett.f):

sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

.....

Si informa che il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l'altro, che:

art.1 co. 9 lett. f)

sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

art.1 co. 9 lett. gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri

territori e che individuino i **protocolli** o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; **resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;**

Ai sensi dell'art. 12, le disposizioni del D.P.C.M. si applicano **dalla data del 26 ottobre 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci **fino al 24 novembre 2020**.

RIAPERTURA ATTIVITA'

Il DPCM 24 OTTOBRE 2020 – Allegato 9 – “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” reca un aggiornamento delle linee guida per la riapertura.

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 - LINEE GUIDA SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) pagg. 41,42 (link)

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 - LINEE GUIDA PISCINE pagg. 46,47 (link)

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf

D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 - LINEE GUIDA PALESTRE pagg. 48 (link)

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf

Si informano gli operatori che intendono riprendere ad esercitare la propria attività che devono attenersi alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” di cui all'allegato 17 al D.P.C.M. del 18/5/2020, del quale viene pubblicato di seguito un estratto relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio (acconciatori, estetiste, palestre) https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_uffici/2020/05/AUTORIZZAZIONI-SANITARIE.pdf

EMERGENZA COVID-19 - RIAPERTURA ATTIVITA'

Si informa che l'allegato 1 del **D.P.C.M. 14 Luglio 2020** ha approvato le nuove “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020”. Viene pubblicato di seguito un estratto (**allegati Pdf**) relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio.

[Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 - ACCONCIATORI ESTETISTI TATUATORI.pdf](#)

[Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 - PISCINE.pdf](#)

[Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 - PALESTRE.pdf](#)

[Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 - SAGRE E FIERE LOCALI.pdf](#)

[Dpcm-14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 - UFFICI APERTI AL PUBBLICO - Studi-professionali-.pdf](#)

[capitolo titolo="Bandi e avvisi dell'Ufficio Attività Produttive"]

2021.07.20

E' pubblicato l'avviso per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle micro e

piccole imprese del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura del Comune di Grosseto a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Covid-19, di cui alla D.G.C. n. 274 del 14.07.2021 e Det.Dir. n. 1583 del 19.07.2021.

Maggiori informazioni [cliccando il link](#).